



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

### AREA 3 - SERVIZI TECNICI

**N. 114 DEL 13/02/2024**

**OGGETTO: CIG: B04AA7FC5A - C.F.A. sas di corso Savona 140 – Moncalieri –TO (P.IVA 10251350012) - Servizio di cattura e custodia cani randagi sul territorio comunale – Impegno di spesa anno 2024.**

Responsabile del Servizio: Arch. Marcello DIMONTE

---

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTI e RICHIAMATI** i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

**VISTI e RICHIAMATI** i provvedimenti con i quali lo scrivente è stato nominato Responsabile del Servizio ed è stato delegato alla sottoscrizione degli atti;

**VISTO** l'art. 183 del D.lgs. 267/2000;

**TENUTE PRESENTI** le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, nonché del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

**VISTO** il bilancio triennale 2024-2026, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 81 del 30.11.2023, nonché la deliberazione della Giunta comunale n. 143 in data 15.12.2023 di approvazione del PEG per l'anno 2024;

**RITENUTO NECESSARIO e POSSIBILE** adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti motivazioni:



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

### **PREMESSO** che:

- la legge n. 34 del 26.07.1993 “Tutela e controllo degli animali da affezione” pone in capo agli Enti Locali, singoli o associati, l’obbligo di provvedere al ricovero e alla custodia dei cani, ed eventualmente dei gatti, mediante apposite strutture, alla gestione delle quali possono partecipare, previa formale convenzione, le associazioni zoofile e animaliste interessate non aventi fini di lucro, nonché il D.P.G.R. n. 4359 del 11 novembre 1993 “Regolamento recante criteri per l’attuazione della legge regionale “tutela e controllo degli animali da affezione”;
- la legge n. 281 del 14/08/1991 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” prevede l’obbligo per i Comuni, singoli o associati, di provvedere al risanamento dei canili comunali esistenti e alla costruzione di idonee strutture con funzione di canile rifugio per cani;

**STABILITO** che l’Ente comunale deve assicurare il servizio per la custodia, gestione e mantenimento dei cani abbandonati sul proprio territorio al fine di scongiurare sia il dilagare del fenomeno del randagismo che possibili pericoli di igiene pubblica ;

**DATO ATTO** che il Comune di Santena non è dotato di alcuna struttura destinata a canile sanitario comunale;

**RICHIAMATA** la deliberazione n. 112 del CC del 12/10/2023 e la Convezione di affidamento del servizio sottoscritta con la ditta C.F.A. Sas di Corso Savona 140 – 10024 Moncalieri (TO) - P.IVA 10251350012;

### **VISTI**

- a) l’ art. 50 comma 1,lett. b). del D.Lgs 36/2023, che stabilisce che per l’*affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro*, è possibile procedere anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

b) l'art. 17, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023 prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

**TENUTO CONTO** che nella suddetta Convenzione è stabilito e confermato il corrispettivo determinato in 0,40 €/abitante, calcolato sui residenti totali e risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente;

**DATO ATTO CHE** il numero dei residenti al 31/12/2023 è pari a 10.568;

**RITENUTO NECESSARIO** provvedere all'impegno di spesa per l'anno 2024;

**CONSIDERATO** che in ottemperanza all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il presente procedimento è stato registrato presso l'AVCP ed è contraddistinto dal seguente CIG: B04AA7FC5A

### **VERIFICATA:**

- a). la regolarità contributiva dell'operatore economico attraverso il servizio DURC on line come da documento protocolloINPS\_38909863 richiesto in data 07/12/2023 con scadenza validità il 05/04/2024 ;
- b). che l'operatore economico non si trova nei motivi di esclusione di cui all'articolo 94 del D. Lgs. 36/2023;

### **VISTI:**

- il D. Lgs. 36/2023;
- l'art. 1, comma 450, L. 296/2006;
- il D.P.R. 207/2010 (per quanto ancora in vigore);
- il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;
- lo Statuto Comunale, il Regolamento di Contabilità, il Regolamento Appalti e Acquisti del Comune;



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

### DETERMINA

1. **DI RICHIAMARE** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
2. **DI DARE ATTO** che per l'anno 2024, i servizi in oggetto, sono affidati alla ditta C.F.A. Sas di Corso Savona 140 – 10024 Moncalieri (TO) - P.IVA 10251350012 come schema di Convenzione sottoscritto con delibera n. 112 del CC del 12/10/2023
3. **DI IMPEGNARE**, per le motivazioni in premessa, la somma di € 5.157,18 imputando la spesa a carico del codice di bilancio 09.02.1 macro aggregato 103 (Acquisto di beni e servizi) : cap. 1572/99 – denominato “Lotta al randagismo L.34/93” U.1.03.02.15.011 del PEG 2024 di cui al Bilancio Finanziario 2024/2026, gestione di competenza 2024 – esigibilità 2024.
4. **DI DARE ATTO** che il CIG relativo a tale servizio è **B04AA7FC5A**
5. **DI DARE ATTO** che norma del Capo II della Legge n. 241/1990, il Responsabile del presente procedimento amministrativo è l'Arch. Marcello Dimonte, Responsabile dell'Area 3 – Servizi Tecnici.
6. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'articolo 151, comma 4, del d.lgs. 267/2000.
7. **DI DARE ATTO** che avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità stabilite dal D.Lgs 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

CIG	<b>B04AA7FC5A</b>	CUP	
CREDITORE	CFA di AMPARORE CRISTINA sas & C.		
IBAN			
P. IVA	10251350012	C.F.	
IMPORTO LORDO	5.157,18 €	IVA	929,98 €
CAPITOLO	1572	ARTICOLO	99
ANNUALITÀ DI BILANCIO	2024		
IMPORTO ANNUALITÀ			

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

F.to: Arch. Marcello DIMONTE

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.